



Generali Italia S.p.A.

# ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Contraente METAMER S. R. L.

Polizza N. 430591893

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**ASSICURAZIONE ELETTRONICA**

Mod. E510G - La valuta base della polizza è Euro

**CONTRAENTE**

POLIZZA N.°	<b>430591893</b>	AGENZIA	<b>CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI</b>	<b>IO8 00</b>							
CONTRAENTE/ASSICURATO	<b>METAMER S. R. L.</b>		COD. FISCALE	<b>0000001747130670</b>							
DOMICILIO	<b>CORSO GARIBALDI 71 - SAN SALVO - 66050 - CH</b>										
DECORRENZA ORE 24 DEL	<b>31</b>	<b>08</b>	<b>2023</b>	SCADENZA ORE 24 DEL	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2029</b>	RATEAZIONE	<b>UNICA</b>		
		giorno	mese	anno			giorno	mese	anno		
EMISSIONE 1ª QUIETANZA				POLIZZA EMESSA IL	<b>23</b>	<b>08</b>	<b>2023</b>				
		giorno	mese	anno			giorno	mese	anno		
POLIZZA SOSTITUITA N°											

**PREMIO RATA INIZIALE**

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>4.123,71</b>	<b>876,29</b>	<b>5.000,00</b>

**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ASSICURAZIONE GARANZIE TERREMOTO  
E ALLUVIONE**Operanti se indicato il relativo premio  
riferito al periodo di assicurazionePremio: **0,00** Di cui imposta: **0,00****UBICAZIONE DEL RISCHIO****UBICAZIONE PRINCIPALE**

Indirizzo	<b>CORSO GARIBALDI 71</b>	Località	<b>SAN SALVO</b>	C.a.p.	<b>66050</b>	Prov.	<b>CH</b>
-----------	---------------------------	----------	------------------	--------	--------------	-------	-----------

**CODICE DI CLAUSOLE SPECIALE**

CS98

**ALLEGATI MODELLI**

GIPRY SANZINT APTRAC X005 3503

ACQ.	<b>B33</b>	P. VENDITA A	<b>00</b>	GEST.	<b>B33</b>	P. VENDITA G	<b>00</b>	Part.	<b>60</b>
------	------------	--------------	-----------	-------	------------	--------------	-----------	-------	-----------

**PARTITE SOMME ASSICURATE**

<b>PARTITE ASSICURATE</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>	<b>PREMIO IMPONIBILE</b>
1 Unità di elaborazione dati, unità periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, supporti ed apparecchiature ausiliarie, stampanti	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
2 Impianti tecnici asserviti ai sistemi di elaborazione dati (impianto di continuità, condizionamento, ecc.)	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
3 Impianti antintrusione, rivelazione incendio, di allarme in genere	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
4 Sistemi fissi di video proiezione	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
5 Apparecchiature per ufficio (esclusi personal computer), centralino telefonico impianto citofono, fax, fotocopiatrici, ed altre apparecchiature similari	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
6 Bilance elettroniche e registratori di cassa	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
7 Apparecchiature elettromedicali e fisicodiagnostiche	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
8 Apparecchiature per laboratori di analisi	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
9 Apparecchiature per studi dentistici	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
10 Impianti ed attrezzature di laboratorio per scuole ed istituti scolastici	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
11 Impianti, attrezzature ed apparecchiature fissi, per studi fotografici	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
12 Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
13 Mobilio ed arredamento	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
14 Programmi in licenza d'uso	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
15 Ricostituzione dei dati	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
16 Ricostituzione degli archivi	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
17 Apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
18 Altre apparecchiature <b>impianti fotovoltaici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>651,50</b>
<b>TOTALE SOMMA ASSICURATA</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>PARTITE ASSICURATE</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>	<b>PREMIO IMPONIBILE</b>
19 Maggiori costi	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
20 Ricorso terzi	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
21 Rischio locativo	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
22 Danni da interruzione di esercizio	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
23 Trasporto	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
24 Partecipazione a fiere, mostre, convegni, apparecchiature preso Clienti	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
25 Danni all'hw presso i Clienti	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>
26 Danni ad archivi informatici presso i Clienti	<b>NON ASSICURATO</b>	<b>NON ASSICURATO</b>

**TOTALE PREMIO MINIMO IMPONIBILE AL LORDO DELL'ARROTONDAMENTO**

**4.123,71**

**DEFINIZIONI**

**DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato sotto precisato, con l'avvertenza che tutti gli eventuali importi considerati si intendono al netto della componente fiscale che possa essere recuperata dall'Assicurato:

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione, conduttore delle cose assicurate

**Franchigia**

Importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo

**Franchigia temporale**

Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività

**Indennizzo/Risarcimento**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Periodo di indennizzo**

Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società

**Rischio**

La probabilità che si verifichi al sinistro

**Scoperto**

Importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Società**

L'impresa assicuratrice

**Terrorismo o sabotaggio organizzato**

Per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte

**Terzi**

Tutti coloro che non siano:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, se l'Assicurato è persona fisica;
  - b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), se l'Assicurato non è una persona fisica;
  - c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività dichiarata in polizza;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE ELETTRONICA**

### **Archivi**

Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati

### **Contratto di assistenza tecnica**

Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne

### **Contratto di manutenzione per il software**

Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato

### **Copie di sicurezza**

Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura

### **Dati**

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi

### **Fatturato**

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti o per servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni resi su vendite ed IVA

### **Programmi di utente**

Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati

### **Programmi in licenza d'uso**

Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso

### **Supporti di dati**

Si intende il materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e.e. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 e.e. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in dicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 5 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 7 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 8 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, e esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 9 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

### Art. 10 Rischio assicurato

Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Le cose assicurate devono essere installate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate ed essere poste all'interno dei locali facenti parte delle ubicazioni del rischio indicate in polizza.

### Art. 11 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni specifiche della Assicurazione elettronica", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originaria, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) ausati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile.

### Art. 12 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure



necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

### **Art. 13 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 14 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 15 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 16 Determinazione del danno - Pagamento dell'indennizzo**

La determinazione del danno si esegue separatamente per ognm singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) difalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 comma d), nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) .

B) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) difalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima è valida a condizione che:

- a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4) .

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 11 - lettera a).

#### **Art. 17 Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio ) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche , prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10 % ( dieci per cento ), non si applica la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione , ai sensi dell'art. 1907 C.C., considerando la somma assicurata maggiorata del 10%.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

#### **Art. 18 Limiti di indennizzo - Franchigie - Scoperti**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società è tenuta a pagare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni partita al netto della franchigia e/o scoperto di polizza.

Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Norme Sempre Operanti o nelle Condizioni Speciali, si applica una franchigia di euro 250,00.

### **3. NORME SEMPRE OPERANTI**

#### **1. Danni da furto**

Il furto delle cose assicurate è indennizzabile unicamente a condizione che venga perpetrato mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato che le contiene. Sono parificati al furto i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto stesso.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza( costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di polivinibutirrale, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6), metallo o lega metallica , inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10,00% con il minimo di euro 750,00; si applica lo scoperto del 25,00% con il minimo di euro 1.500,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato, senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.

#### **2. Danni elettrici**

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque per cento ) con il minimo di euro 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 35% con il minimo di euro 500,00.

b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

### **3. Atti dolosi**

A parziale deroga della lettera 1) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari ad euro 40.000,00.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,10‰.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10,00% con il minimo di euro 1.000,00.

#### 4. CONDIZIONI SPECIALI

**Le seguenti clausole sono operanti se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce "codici clausole speciali".**

##### **Codice CS98 - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato**

A parziale deroga della lettera l) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari a euro 25.000,00.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,100000%.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 15,00% con il minimo di euro 1.000,00.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE /ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato dichiara che:

- a) Negli ultimi 3 anni ha subito il seguente numero di sinistri da furto o rapina: **NESSUNO** ;  
b) Polizze tuttora in corso per gli stessi rischi con altre Società: **NESSUNO** ;  
c) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.

Il Contraente/ Assicurato dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali e tutte le altre clausole dei fogli costituenti la presente polizza composta di 13 pagine, che riconosce di aver ricevuto.

**Generali Italia S.p.A.**

Il Contraente/Assicurato

**Il Contraente/ Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

\_\_\_\_\_  
Il Contraente/Assicurato

**Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:**

Art. 2. (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);

Art. 4. (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);

Art. 5. (Validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da altre assicurazioni);

Art. 8. (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);

Art. 12. (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di rifiuto di consegnare i residui delle parti sostituite);

Art. 13. (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

Artt. 15 e 16. (Procedura per la valutazione del danno e Mandato dei Periti).

Facoltà di recesso parziale della Norm a sempre Operante "3. Atti dolosi" e delle Condizioni Speciali CS98 - "Atti di Terrorismo" e CS99 - Terremoto

\_\_\_\_\_  
Il Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro ....., dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Agente od esattore**

\_\_\_\_\_





**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00**

**AGENZIA DI CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI**

**COD. IO8 00**

**POLIZZA N. 430591893**

**MODELLO E510**

**CONTRAENTE METAMER S. R. L.**

**DATA EMISSIONE 23/08/2023**

X005 - Atto dichiarativo

**Condizioni Particolari**

La presente polizza viene emessa per la copertura degli impianti **FOTOVOLTAICI E DI CLIMATIZZAZIONE, CALDAIE E POMPE DI CALORE**, venduti dalla Contraente. Per impianto assicurato si intende l'insieme dei beni venduti dalla Contraente, come rilevabile dalla documentazione fiscale.

**Somme assicurate ("valore a nuovo")**

La somma assicurata per ciascun impianto deve corrispondere al relativo prezzo di acquisto, al netto dell'IVA ove non indennizzabile.

**Inclusioni**

L'inclusione degli impianti sopra non avverrà in automatico, ma dietro specifica richiesta del Contraente inviata a mezzo mail, fax, pec alla Società, alla quale seguirà apposita appendice emessa dalla Società e riportante la descrizione completa dell'impianto, l'ubicazione, la somma assicurata, la durata dell'assicurazione per l'impianto, il premio di conguaglio a carico del Contraente.

La società si impegna ad includere e considerati assicurati gli impianti dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione inviata come indicato in precedenza, purchè non antecedente la data di collaudo, se previsto, (in tal caso la decorrenza sarà dalle ore 24:00 del giorno del collaudo).

La società si impegna ad assicurare impianti con somma assicurata non superiore ad EURO 50.000,00; per impianti di importo superiore la Società valuterà caso per caso.

La facoltà di recesso per sinistro potrà essere esercitata dalla Compagnia solo in riferimento ad ogni singola appendice di inclusione impianti e la Compagnia rinuncia pertanto alla facoltà di Recesso in caso di sinistro relativamente all'intera polizza.

#### **Durata e calcolo del premio**

La presente polizza ha durata fino al 31 dicembre 2029 senza tacito rinnovo a scadenza; la durata della copertura assicurativa per ogni singolo impianto è di 5 anni decorrenti dalle ore 24 del giorno della richiesta di copertura. E facoltà della Contraente richiedere coperture entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024. Il premio lordo, dovuto per ogni appendice di inclusione, non potrà in nessun caso essere inferiore ad Euro 300,00 per ciascun impianto.

Si prende pertanto atto che la somma assicurata indicata in polizza è puramente indicativa in quanto per ciascun impianto assicurato avrà valore la relativa appendice di inclusione. Si prende comunque atto che le garanzie, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previste nella presente polizza saranno validi per ciascun impianto assicurato.

#### **Regolazione del premio**

Il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il contraente verserà il premio relativo ad ogni appendice di inclusione emessa nel periodo precedente, al netto dell'importo da recuperare per il premio versato in acconto.

#### **Secondo rischio**

Qualora al momento del sinistro l'interesse economico già protetto da altro contratto di assicurazione le garanzie prestate con la presente polizza si intenderanno operanti in secondo rischio e quindi esclusivamente per l'eccedenza rispetto ai massimali/limiti di indennizzo assicurati con i suddetti altri contratti, fermo restando che qualora questi fossero inefficaci, la garanzia opererà in primo rischio.

#### **STOPP LOSS**

Si prende e si dà atto che è previsto un limite di indennizzo, complessivo per tutti gli impianti assicurati in una medesima annualità, per uno o più sinistri di euro 500.000,00



**LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI** a deroga di quanto indicato nella scheda di polizza:

Limiti di indennizzo danni materiali Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ciascun impianto assicurato, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

- 70% della somma assicurata per ciascun impianto per atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi
- 50% della somma assicurata per ciascun impianto per furto di beni posti all'aperto
- 70% della somma assicurata per ciascun impianto per uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine
- 50% della somma assicurata per ciascun impianto per sovraccarico neve.
- 50% della somma assicurata per ciascun impianto per crollo e collasso strutturale, con un limite di euro 100.000,00 complessivo per tutti gli impianti assicurati in una medesima annualità
- 40% della somma assicurata per ciascun impianto, con il limite di euro 20.000,00 per sinistro, per fenomeni elettrici e guasti meccanici
- 5% dell'indennizzo dovuto col massimo di euro 5.000,00 per onorari periti e consulenti

#### **Franchigie e Scoperti - danni materiali**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

- Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici e dolosi, trombe d'aria, grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, furto: scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 ridotto ad euro 250,00 per impianti di valore inferiore a 5.000,00 euro
- ogni altra causa: franchigia euro 250,00 ridotta ad euro 150,00 per impianti di valore inferiore a 5.000,00 euro.

#### **Esclusione Cyber risk**

#### **DEFINIZIONI**

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber: ·

qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" ·

qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico". Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico". Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura >sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: · >"Atto Cyber" (->definizione) e >"Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.[1]

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se

presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: · la perdita fisica o il danno alla proprietà; · qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico": · non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (definizione) e/o un "Incidente Cyber" (definizione); · è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (definizione) e/o un "Incidente Cyber" (definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: · i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; · e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 5 pagine.

**Generali Italia S.p.A.**



**Contraente/Assicurato**

---





**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 001**

**AGENZIA DI CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI**

**COD. IO8 00**

**POLIZZA N. 430591893**

**MODELLO E510**

**CONTRAENTE METAMER S. R. L.**

**DATA EMISSIONE 23/08/2023**

**APPENDICE DI PRECISAZIONE**

Si prende atto tra le parti che, a parziale deroga di quanto espresso nel frontespizio di polizza, la partita iva della Contraente è la seguente: 02030110692.

Fermo il resto

**Generali Italia S.p.A.**

**Contraente/Assicurato**

---





Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 430591893

Agenzia: CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI

Cod. IO8 00

Contraente: METAMER S. R. L.

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Contraente

---



## APPENDICE GIPRY

## A POLIZZA N. 430591893

### Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

#### Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in relazione alle diverse attività che i due contitolari possono svolgere ciascuno nel proprio ambito sia per legge che per accordi e convenzioni tra gli stessi, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarietà sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti dei contitolari; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

#### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente TUBALDI ANDREA, dell'Agenzia CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI contattabile via e-mail a [agenzia.civitanovamarcheviacarducci.it@generali.com](mailto:agenzia.civitanovamarcheviacarducci.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo GIOSUE' CARDUCCI 71 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) e/o via telefono al numero 0733-774755.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

#### Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

La informiamo, che, in caso di risoluzione del rapporto tra Generali Italia spa e l'Agente, i suoi dati personali potranno continuare ad essere utilizzati dalla Compagnia e dall'Agente, disgiuntamente e autonomamente, per le finalità sopra indicate.

#### Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

#### Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

#### Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.



2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 002**

**AGENZIA DI CIVITANOVA MARCHE VIA CARDUCCI**

**COD. IO8 00**

**POLIZZA N. 430591893**

**MODELLO E510**

**CONTRAENTE METAMER S. R. L.**

**DATA EMISSIONE 19/10/2023**

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Si prende atto tra le parti che, a deroga di quanto indicato in scheda di polizza, la partita iva corretta è la seguente: 02030110692.

Si precisa inoltre che:

- Il punto B) dell' art. 16 Determinazione del danno - Pagamento dell'indennizzo è da leggersi "In caso di danno **NON** suscettibile di riparazione";

- I LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI e Franchigie e Scoperti - danni materiali riportati nell'allegato "X005 - Atto dichiarativo" sostituiscono qualunque altro limite, scoperto, franchigia previsto nelle condizioni generali e saranno gli unici applicati in caso di sinistro

**Generali Italia S.p.A.**

**Contraente/Assicurato**